

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 36/A

Il Presidente Federale

Premesso

- quanto disposto con il C.U. n. 78/A del 1° settembre 2020 con riferimento alla stagione sportiva 2020/2021 e con il C.U. n. 36/A del 28 luglio 2021 con riferimento alla stagione sportiva 2021/2022;
- che le società professionistiche sono tenute, nella stagione sportiva 2022/2023, all'osservanza dei Protocolli Sanitari finalizzati al contenimento dell'emergenza epidemiologia da COVID-19 emanati dalla FIGC e validati dalle Autorità governative competenti;
- che è assoluto interesse della Federazione che le società professionistiche osservino rigorosamente i su indicati Protocolli Sanitari e pertanto si ritiene opportuno prorogare per la stagione sportiva 2022/2023 la disciplina sanzionatoria speciale relativa alla violazione di tali protocolli sanitari già individuata per la stagione sportiva 2020/2021 con il C.U. 78/A del 1° settembre 2020 e per la stagione sportiva 2021/2022 con il C.U. 36/A del 28 luglio 2021;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti federali

tutto ciò premesso

d e l i b e r a

(Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari)

1. Le società professionistiche sono tenute all'osservanza dei Protocolli Sanitari finalizzati al contenimento dell'emergenza epidemiologia COVID-19 emanati dalla FIGC e validati dalle

Autorità governative competenti. In caso di violazione dei Protocolli Sanitari, a carico della società responsabile si applicano, a seconda della sua gravità, le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. b). c) e g) del C.G.S. della FIGC. La gravità della violazione è valutata in funzione del rischio per la salute dei calciatori/calciatrici, degli staff, degli arbitri e di tutti gli addetti ai lavori esposti al contagio da COVID-19.

2. Se dalla violazione di cui al comma 1 scaturisce la positività al Covid-19 ("Covid+") di un componente del Gruppo Squadra, secondo quanto previsto dai richiamati Protocolli Sanitari, il fatto è punito con la sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. h), del C.G.S. della FIGC.
3. Se viene accertato che i fatti previsti dai commi 1 e 2 sono stati posti in essere al fine di alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione sportiva, ovvero di assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, ovvero comunque di incidere sull'esito del campionato di competenza, il fatto è punito con la sanzione di cui all'art. 8, comma 1 lett. i), del C.G.S. della FIGC.
4. Le società sono responsabili dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati/e, soci e non soci, e di tutti gli altri soggetti di cui all'art. 2, comma 2 del C.G.S. della FIGC, secondo quanto previsto dai richiamati Protocolli Sanitari, che in qualunque modo possano contribuire alle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3. La responsabilità delle società concorre con quella dei dirigenti, tesserati, soci e non soci e degli altri soggetti di cui all'art. 2, comma 2 del C.G.S. della FIGC.
5. Per le violazioni di cui ai commi precedenti, l'azione disciplinare è esercitata dal Procuratore federale, ai sensi della Parte II, Titolo V, Capo II, del C.G.S. della FIGC.

La presente delibera sarà sottoposta a ratifica dal Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 AGOSTO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina